

①

②

STATUTO



STATUTO
DELLA
SOCIETÀ ANONIMA BRESCIANA

DENOMINATA
CAVE COMBUSTIBILI FOSSILI, SCHISTI
BITUMINOSI ED OLII MINERALI
DELLA LOMBARDIA, DELLA VENEZIA E DEL TIROLO

Approvato col Regio Decreto 3 Novembre 1867



BRESCIA
Tipografia del Giornale Provinciale
1867



VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visti gli atti relativi alla legale costituzione della Società sotto il Titolo di *Società Anonima Bresciana Cave Combustibili Fossili, Schisti Bituminosi, ed Olii minerali della Lombardia, della Venezia e del Tirolo*;

Visti il Titolo VII. libro 1 del Codice di Commercio e il Regio Decreto del 30 Dicembre 1865 N. 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO I.

La Società mineraria anonima per azioni nominative, costituitasi in Brescia per atto privato del 20 Agosto 1867, autenticato dal Notajo Gerardi sotto il Titolo di *Società Anonima Bresciana Cave Combustibili Fossili, Schisti Bituminosi ed Olii Minerali della Lombardia, della Venezia e del Tirolo*, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti adottati in adunanza generale del Soci del 3 Agosto 1867, ed inserti al citato atto del 20 Agosto 1867, salvo il disposto dell' Articolo secondo del presente Decreto.

ARTICOLO 2.

Negli Statuti sociali sono introdotte le modificazioni seguenti:

A. L' Articolo 3 terminerà colle parole » e la autorizzazione governativa. »

B. L' Articolo 7 incomincerà con queste parole:

» Ad eccezione della prima rata di versamento, che sarà di lire cinquanta, il versamento ecc.

C. L' Articolo 12 è soppresso.

D. In fine dell' Articolo 27, è aggiunto questo periodo:

» *Le modificazioni statutarie, l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni e la proroga della durata della Società non potranno aver luogo senza l'autorizzazione governativa.* »

E. L' Articolo 30 incomincerà con queste parole:

» *Oltre le proibizioni dell' Articolo 138 del Codice di Commercio, non possono ecc.* »

ARTICOLO 3.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle relative spese per annue lire duecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 3 Novembre 1867.

Firmato VITTORIO EMANUELE

Controfirmato CAMBRAY DIGNY

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Censore Centrale

C. DE-CESARI

TITOLO I.

Nome, oggetto, sede e durata della Società.

- Art. 1. La Società Mineralogica costituitasi in Brescia in ordine al Programma 28 Luglio 1864 sotto il titolo provvisorio di *Società Carbonifera di Mezzolombardo* viene definitivamente istituita sotto il nome — Società Anonima Bresciana Cave Combustibili, Fossili, Schisti Bituminosi ed Olii Minerali della Lombardia, della Venezia e del Tirolo.
- Art. 2. La Società ha la sua sede principale in Brescia, ma può stabilire sedi filiali ed agenzie anche in altri siti,
- Art. 3. Scopo della Società è la coltivazione ed utilizzazione delle cave di carbon fossile, di lignite, di torba ed altri combustibili fossili, degli schisti bituminosi e di tutti i giacimenti oleiferi. La Società però si riserva di estendere le sue operazioni anche ad altri rami dell'industria montanistica mediante apposite deliberazioni sociali, e l'autorizzazione governativa.
- Art. 4. La durata della Società è fissata a venti anni decorribili dalla data del Decreto Reale di approvazione. Potrà però essere sciolta anche prima e fuori dei casi previsti dall'articolo 142 Codice di Commercio in forza di apposita deliberazione sociale.
- Art. 5. Nella prima assemblea generale ordinaria, che si terrà nel penultimo anno della Società, dovrà ventilarsi la questione della eventuale proroga della Società stessa, e farne soggetto di deliberazione, che non si riterrà obbligatoria tanto in questo caso, come in quelli dell'ampliamento delle operazioni sociali e dello scioglimento anticipato della Società, di cui agli Art. 3 e 4, se non raccoglie il voto di azionisti rappresentanti almeno tre quinti del capitale sociale.

TITOLO II.

Capitale Sociale, Versamenti, Certificati interinali e azioni definitive.

- Art. 6. il Capitale sociale viene determinato in Lire duecentocinquanta mila (L. 250,000) ed è diviso in cinquecento azioni da L. 500 ciascuna. Ove l'interesse della Società lo esiga, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'emissione di nuove azioni al valor nominale di lire cinquecento. La sottoscrizione per le nuove azioni dovrà prima aprirsi esclusivamente fra i soci, che avranno diritto di concor-

rervi in proporzione delle azioni delle quali sono in possesso; e soltanto nel caso che le sottoscrizioni de' socii non assorbissero per intero le nuove azioni, si aprirà la sottoscrizione al pubblico.

- Art. 7. Ad eccezione della prima rata di versamento, che sarà di L. 50, il versamento dell'importo delle azioni avrà luogo in rate non maggiori di L. 20, e ad intervalli non minori di un mese nelle epoche e modi che verranno fissati dall'assemblea degli azionisti sopra proposta della Commissione Amministrativa, dietro avviso di quest'ultima consegnato al domicilio reale, o regolarmente notificato dagli Azionisti dimoranti in Brescia; e per gli aventi domicilio altrove, mediante avviso pubblicato almeno due volte ad intervallo non minore di tre giorni nel Giornale degli avvisi Giudiziarî della provincia. Ogni azionista potrà eleggersi un domicilio in Brescia, e farlo notificare regolarmente alla Commissione Amministratrice, che dovrà dal giorno della avuta notifica far consegnare all'eletto domicilio gli avvisi e diffide di cui agli Art. 7, 8, 20, 30. In caso di emissione di nuove azioni, l'entità ed epoca dei relativi versamenti verranno determinati dalla stessa Assemblea Generale, che delibererà la emissione.

È libero ai Socii di versare anche in una sola volta, od in rate maggiori della normale, l'importo delle relative azioni.

- Art. 8. I Socii morosi al pagamento di una o più rate verranno dalla Commissione Amministrativa diffidati, se aventi il loro domicilio in Brescia, mediante lettera affrancata al loro domicilio reale od elettivo in questa città; se domiciliati fuori di Brescia, mediante avviso generico agli azionisti morosi, da pubblicarsi per tre volte ad intervalli non minori di tre giorni sul Giornale degli avvisi Giudiziarî della Provincia, a dover versare l'importo delle rate insolute nel termine di giorni quindici sotto le comminatorie portate dallo Statuto Sociale. Ove tale diffida rimanga senza effetto, la Società a mezzo della Commissione Amministratrice avrà diritto di procedere immediatamente a mezzo di un Agente di Cambio alla vendita delle azioni rimaste in mora a tutto rischio e pericolo dell'azionista moroso; ed ove il prezzo ricavato da tale vendita non copra l'importo ancora insoluto delle azioni vendute, potrà chiamare

in giudizio l'azionista moroso pel reintegro della somma mancante. Il socio in mora al pagamento di due rate è privato del diritto di voto sino a che non vi abbia soddisfatto.

È fatta facoltà alla Società anche di dichiarare perenti le azioni cadute in mora, assegnandole al fondo di ammortizzazione e di riserva, qualora l'azionista regolarmente diffidato colla comminatoria della perenzione ritardi otto mesi a fare il prescritto pagamento.

Art. 9. Le azioni sono intestate al nome del possessore. Sino al completo versamento del suo importo, ogni azione è rappresentata da un certificato interinale intestato al proprietario e staccato da Registro a madre e figlia. Esso è firmato dal Presidente e da due membri della Commissione Amministratrice, controfirmato dal Segretario e munito del timbro sociale. A tergo di esso sono annotati dal Cassiere della Società i parziali pagamenti sino al saldo completo dell'azione. Qualsiasi pagamento non annotato dal Cassiere a tergo del certificato interinale si riterrà come non avvenuto ne' rapporti colla Società.

Art. 10. Ultimati i versamenti, avrà luogo la consegna delle azioni definitive, che saranno staccate da Registro a madre e figlia, distinte con numero progressivo, intestate al nome del socio proprietario, munite delle firme e timbro accennati nel precedente articolo. Esse verranno consegnate ai rispettivi titolari dietro contemporanea consegna del corrispondente certificato interinale, o della prova dell'avvenuta sua ammortizzazione.

Le matrici tanto dei Registri dei certificati interinali, quanto dei Registri delle azioni definitive dovranno conservarsi nell'Archivio Sociale sotto speciale responsabilità della Commissione Amministratrice e del Segretario per quelle annotazioni in margine alle stesse che verranno in appresso prescritte.

Art. 11. Le azioni sono indivisibili ne' rapporti della Società, che riconosce soltanto la persona intestata. Le azioni intestate a ditte Commerciali, ovvero a Corpi Morali, e quelle passate per diritto ereditario in più individui, non danno diritto di intervenire e votare nelle Assemblee Generali che all'individuo che giustificherà di essere stato autoriz-

zato a rappresentare la Ditta, Corpo Morale o rappresentanza ereditaria in questione. All'azionista caduto in fallimento si intenderà sostituito uno dei Sindaci, all'interdetto od inabilitato il tutore o curatore.

- Art. 12. Il passaggio dei certificati interinali delle azioni definitive in un nuovo azionista avrà luogo per quanto ai certificati interinali mediante cessione iscritta a tergo del certificato stesso, omologata dalla Commissione Amministratrice ed annotata nella corrispondente matrice; e per quanto alle azioni definitive mediante iscrizione sui Registri della Società della relativa cessione firmata dalle parti o da un loro speciale procuratore, ed annotata sulla corrispondente matrice. In seguito a che viene rilasciata al cessionario una nuova azione dietro ritiro contemporaneo della vecchia, che viene annullata mediante annotamento a tergo, e previo il pagamento della tassa di trasferimento fissata in L. 5.
- Art. 13. In caso di morte di un azionista, il rilascio della nuova azione non può aver luogo che a favore di quello fra i diversi eredi o legatarii che giustificherà di essere regolarmente autorizzato da tutti gli interessati ad assumere la veste e i diritti di esclusivo titolare dell'azione in confronto della Società. Si erigerà relativo verbale ne' registri della Società, e se ne farà annotazione sulla relativa matrice e sulla vecchia azione, che verrà ritirata dalla Commissione Amministrativa assieme ai documenti giustificativi prodotti dal nuovo titolare, e si procederà alla consegna della nuova azione dietro pagamento della tassa di L. 5.
- Art. 14. In caso di smarrimento o perdita, sia di certificati interinali d'azione, sia di azioni definitive, il titolare dovrà provocarne l'ammortizzazione in confronto della Commissione Amministratrice secondo le vigenti formalità di legge; in seguito a che si procederà all'emissione e consegna di un nuovo certificato interinale o di una nuova azione contro il pagamento della tassa fissa di L. 5.
- Art. 15. Ogni azione conferisce il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio e degli utili della Società, ed il suo acquisto implica adesione allo Statuto Sociale.

TITOLO III.

Rappresentanza ed Amministrazione della Società.

- Art. 16. La Società è rappresentata dall'Assemblea generale degli azionisti e dalla Commissione Amministrativa.
- Art. 17. L'Assemblea generale è costituita da tutti gli azionisti radunati a consiglio ne' modi determinati dal presente Statuto. Essa è ordinaria o straordinaria. Le Assemblee ordinarie hanno luogo due volte all'anno; la prima nel mese di Gennajo, la seconda nel mese di Luglio di ciascun anno; quelle straordinarie hanno luogo in qualunque tempo, purchè la loro convocazione sia ordinata dall'Ufficio di Sindacato della Società a termini del Decreto 31 Dicembre 1865, o dalla Commissione Amministrativa, sia per propria iniziativa, sia sopra domanda motivata ed in iscritto di azionisti, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- Art. 18. La convocazione dell'Assemblea Generale si fa sempre mediante invito scritto, firmato dal Presidente della Commissione Amministrativa, consegnato al domicilio reale od elettivo degli azionisti in Brescia, e contemporanea pubblicazione di analogo avviso per due volte ad intervallo non minore di tre giorni nel Giornale degli annunci Giudiziarj della Provincia. Tanto l'invito a domicilio, come l'avviso devono contenere la indicazione esatta e distinta del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e dei singoli oggetti da trattarsi, ed essere consegnati e pubblicati almeno quindici giorni prima della convocazione. In caso però di urgenza riconosciuta dalla maggioranza della Commissione Amministrativa un tale intervallo potrà essere abbreviato, e limitata ad una sola la pubblicazione dell'avviso di convocazione alle Assemblee straordinarie.
- Qualunque deliberazione dell'Assemblea presa in luogo, giorno ed ora diversi da quelli portati dall'avviso di convocazione, o riflettente oggetti non specificati in detto avviso, è essenzialmente nulla.
- Art. 19. Le deliberazioni dell'Assemblea per essere valide devono essere prese a maggioranza assoluta di voti, ad eccezione dei casi, in cui la legge od il presente Statuto non dispongano altrimenti. Ove alla prima convocazione non inter-

vengano tanti socii, che rappresentino almeno la metà dei voti, non si procederà ad alcuna deliberazione, ma si farà luogo ad una nuova convocazione per deliberare sugli identici oggetti; ed in questo caso le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei socii intervenuti.

Art. 20. Non sono ammessi ad intervenire e votare nelle Assemblee Generali che quegli individui, che dai registri della Società risultano proprietari di azioni al momento in cui si apre la seduta. Essi possono farsi rappresentare da un procuratore munito di mandato redatto secondo la formula in istampa attergata alla lettera di invito. Un procuratore non può riunire la rappresentanza di più azionisti.

Art. 21. Il possesso di un'azione a cinque inclusive, dà diritto ad un voto — quello di sei azioni a dodici inclusive, a due voti — quello di tredici e più, a tre voti. A parità di voti prevale il partito che ha per sé il maggior numero di azionisti.

Art. 22. Le votazioni hanno luogo in via ordinaria per alzata e seduta. Quando dopo un doppio esperimento il Presidente dichiara dubbio l'esito della votazione per alzata e seduta, ovvero ne sia stata fatta domanda da tre socii almeno, la votazione avrà luogo per scrutinio segreto. Un tale modo di votazione dovrà sempre seguirsi nelle deliberazioni riguardanti la nomina o revoca della Commissione Amministrativa, delle Commissioni Speciali, degli impiegati e salariati della Società, ed in genere in tutte le questioni riflettenti persone determinate.

Art. 23. I Membri della Commissione Amministrativa, e quelli fra i socii che per mandato speciale dell'Assemblea Generale fossero stati incaricati della gestione di qualche affare sociale, non potranno prender parte nè direttamente nè per mezzo di procuratore alle deliberazioni riflettenti gli atti e la responsabilità delle gestioni loro affidate.

Art. 24. L'Assemblea Generale costituisce l'autorità suprema ed autonoma della Società — le sue deliberazioni sono obbligatorie anche pei socii che non vi presero parte. Essa decide su tutte le contestazioni che le vengono sottoposte dalla Commissione Amministrativa sia per iniziativa propria, sia dietro ordine dell'Ufficio di Sindacato, sia sopra proposta motivata di azionisti, che rappresentino almeno un

terzo del capitale sociale, presentata in iscritto almeno venti giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 25. Sono riservati in ispezialità alla decisione dell'Assemblea Generale i seguenti oggetti:

A) La nomina e revoca della Commissione Amministrativa, del Segretario, del Ragioniere e del Cassiere Sociale.

B) La nomina dei tre revisori dei conti.

C) La nomina delle Commissioni speciali e la delegazione di Geologi, Ingegneri Montanistici e Periti in genere per l'esaurimento di missioni amministrative, scientifiche o tecniche eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione.

D) L'esame e l'approvazione dei Bilanci consuntivi annui dietro rapporto dei Revisori de' conti.

E) L'approvazione dei Bilanci preventivi.

F) L'istituzione di sedi filiali ed Agenzie.

G) La nomina degli impiegati ed inservienti della sede principale, delle sedi filiali e delle Agenzie sopra le proposte presentate dalla Commissione Amministrativa, ed il loro licenziamento.

H) La fissazione degli onorarii o stipendii di tutti gli impiegati ed inservienti, e la determinazione ed approvazione della garanzia da prestarsi dal Cassiere della Società.

I) L'autorizzazione della Commissione Amministratrice a sostenere liti attive e passive, ed a fare transazioni o compromessi.

L) L'approvazione delle proposte per acquisti e vendite di immobili, diritti mineralogici, mobili e macchine.

M) L'approvazione delle modificazioni ed aggiunte da farsi allo Statuto Sociale, della proposta di ampliamento delle operazioni sociali, di scioglimento anticipato o proroga della Società, e di aumento del capitale sociale.

N) La determinazione del modo d'impiego del fondo di riserva e di ammortizzazione.

Art. 26. Le deliberazioni sugli oggetti indicati sotto la lettera *M* dell'Art. 25 non saranno valide, che quando abbiano riunito il voto di azionisti rappresentanti almeno tre quinti del capitale sociale. Le modificazioni statutarie, l'aumento del capitale sociale mediante emissioni di nuove azioni e la proroga della durata della Società, non potranno aver luogo senza l'autorizzazione governativa.

- Art. 27. Le deliberazioni dell' assemblea Generale saranno di seduta in seduta ridotte a regolare verbale per cura del Segretario munito delle firme del Presidente e di due membri della Commissione Amministrativa e del Segretario; prima poi dello scioglimento della seduta si darà lettura sommaria delle decisioni prese nel corso della stessa, colla scorta delle note tenute dal Segretario. All' aprirsi della susseguente seduta ne sarà fatta lettura all' Assemblea Generale dal Segretario, e sottoposto all' approvazione per alzata e seduta, indi depositato nell' Archivio della Società.
- Art. 28. La Commissione Amministrativa è composta di un Presidente e di sei Consiglieri scelti nel corpo degli azionisti, maggiorenni, e godenti del pieno esercizio dei loro diritti civili, ed aventi domicilio reale od elettivo in Brescia. Essa è coadiuvata ne' suoi lavori da un Segretario e da un Ragioniere, che devono obtemperare esclusivamente ai suoi ordini in tuttociò che non riguarda obblighi loro imposti direttamente dallo Statuto.
- Art. 29. Oltre le proibizioni dell' Art. 138 del Codice di Commercio, non possono contemporaneamente far parte della Commissione Amministrativa il padre ed il figlio, i fratelli, lo zio ed il nipote, i socii solidali della stessa casa di Commercio: chi è addetto al servizio di altro dei membri in via stabile: l' azionista, che sia interessato in altre Società aventi lo stesso scopo della presente.
- Art. 30. Il Presidente e i Consiglieri della Commissione sono eletti dall' Assemblea Generale degli azionisti, e durano in carica due anni. Ogni anno si deve procedere all' elezione di metà dei membri della Commissione, che possono essere rieletti: nel primo anno la designazione dei membri che devono essere surrogati si fa per sorteggio.
- Art. 31. Alla Commissione Amministrativa è affidato il più ampio mandato per tutti gli oggetti, che riguardano la ordinaria Amministrazione della Società. Ad essa sono in ispecialità affidate le seguenti operazioni:
- A) La compilazione e consegna ai Revisori de' conti, che vengono nominati dall' Assemblea Generale nella seconda seduta ordinaria di ogni anno, del Bilancio consuntivo dell'anno precedente almeno entro i primi tre mesi dell'anno in corso.

B) La compilazione o produzione all'Assemblea Generale nella prima seduta ordinaria del Bilancio preventivo dell'anno corrente.

C) L'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

D) La rappresentanza della Società in faccia a tutte le Autorità Politiche, Amministrative e Giudiziarie, e dei terzi.

E) Il dare le disposizioni per la organizzazione delle sedi filiali, agenzie ed ufficii: il sorvegliare la condotta degli impiegati, la regolare tenuta dei registri, e la verifica dello stato della Cassa Sociale.

F) Il sorvegliare la gestione e l'impiego del fondo di ammortizzazione.

G) La proposta per la nomina degli impiegati della Società.

H) Il convocare gli azionisti in Assemblea straordinaria in tutti i casi voluti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 32. La Commissione Amministrativa può delegare ad uno dei suoi membri ed anche ad un terzo i proprii poteri per determinati affari, ma non può delegare ad alcuno il mandato complessivo avuto dalla Società.

Art. 33. Avvenendo la morte o la rinuncia di uno o più membri della Commissione, i membri eletti a surrogarli dureranno in carica soltanto pel tempo per cui avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori. I membri rinuncianti dovranno rimanere in carica sino a tanto che siano surrogati.

Art. 34. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti, ed a parità di voti prevale il partito che raccoglie il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro membri oltre il Presidente.

Art. 35. Le adunanze della Commissione si tengono in Brescia nella sede della Società dietro invito del Presidente recapitato al domicilio reale o elettivo dei singoli membri. Potrà anche la Commissione in via di regolamento interno fissare epoche periodiche per le sue radunanze senza necessità di previo invito.

Art. 36. Le deliberazioni della Commissione devono essere ridotte a formale protocollo a cura del Segretario, ed è fatta facoltà ai membri oppositori alla presa deliberazione di farvi

indicare in termini succinti i motivi della loro opposizione. Il verbale dev'essere firmato da tutti i membri intervenuti, munito del suggello d'ufficio e conservato sotto numero progressivo nell'Archivio della Società.

- Art. 37. Il Presidente della Commissione Amministrativa è il Rappresentante della Società in via ufficiale in faccia alle Autorità tutte ed al pubblico. Egli presiede e dirige le discussioni tanto dell'Assemblea Generale degli azionisti, quanto della Commissione Amministrativa: firma le corrispondenze colle Autorità, Corpi Morali e privati: veglia alla spedizione degli affari: rappresenta la Società in giudizio in tutte le cause attive e passive: prende sotto la sua responsabilità, in caso di urgenza o di imminente pericolo, tutte le misure conservative ed assicurative, che a termini delle leggi montanistiche e civili fossero necessarie per la salvaguardia dei diritti della Società, coll'obbligo di riferirne entro otto giorni al più tardi alla Commissione Amministrativa: sorveglia la condotta degli impiegati ed inservienti, ed ha facoltà di sopperirli immediatamente dal servizio, riferendone entro otto giorni alla Commissione per quelle deliberazioni che credesse del caso, salvo nell'Assemblea Generale l'esclusivo diritto a pronunciare sul definitivo loro licenziamento.
- Art. 38. Nel caso di morte, assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano, che fungerà pure un tale incarico in tutte le deliberazioni che riguardino personalmente il Presidente.
- Art. 39. Nessun atto deliberato dalla Commissione avrà efficacia legale di obbligare la Società in faccia ai terzi, se non è firmato dal Presidente, controfirmato dal Segretario, e munito del timbro d'ufficio.

TITOLO IV.

Del Bilancio dei Dividendi, e del fondo di riserva ed ammortizzazione.

- Art. 40. Al fine di ogni anno la Commissione Amministrativa è tenuta a far compilare il Bilancio annuale dell'Azienda Sociale ne' modi di legge, ad a consegnarlo entro il primo trimestre dell'anno in corso, corredato di tutte le pezze giustificative, ai Revisori de' conti, per il relativo esame e controllo, e produzione di analogo Rapporto da presen-

tarsi alla seconda Assemblea Generale annua per le osservazioni e deliberazioni che crederà del caso.

- Art. 41. L'assemblea Generale in seguito all'esame del Bilancio Consuntivo, fatta deduzione di tutte le spese ordinarie, e straordinarie, che non devono caricare il capitale sociale, determina l'ammontare del sopravanzo nitido per l'anno antecedente, che servir deve a determinare l'ammontare del fondo di riserva e di ammortizzazione.
- Art. 42. Non si farà luogo alla formazione del fondo di riserva e di ammortizzazione, se non quando il rimanente degli utili realizzati nel corso dell'anno basti a soddisfare l'interesse legale sull'importare dei versamenti fatti sulle singole azioni.
- Art. 43. Negli altri casi si preleverà sull'ammontare del sopravanzo nitido il venti per cento, che sarà assegnato al fondo di riserva e di ammortizzazione. Il restante ottanta per cento sarà ripartito sulle singole azioni a titolo di dividendo.
- Art. 44. Il riassunto del Bilancio verrà stampato e distribuito ai socii.
- Art. 45. Il pagamento dei dividendi avrà luogo presso la Cassa Sociale in Brescia al più tardi entro il mese di Luglio successivo, e ne sarà data comunicazione ai socii col Giornale degli Avvisi Giudiziari della Provincia.
- Art. 46. Il fondo di riserva e di ammortizzazione è destinato anzitutto a far fronte ai bisogni impreveduti della Società, indi alla graduale ammortizzazione del capitale sociale. Ove in forza della successiva ammortizzazione il capitale sociale sia reintegrato per intero, cesserà l'annuo prelevamento del 20 0/0, che anderà ad accrescere l'annuo dividendo.
- Art. 47. Sciogliendosi in qualunque modo e tempo la Società, il fondo di riserva e di ammortizzazione andrà assieme alle altre attività sociali diviso fra gli azionisti che costituiranno la Società al tempo dello scioglimento.
- Art. 48. In caso dello scioglimento, sia normale, sia anticipato della Società, si dovrà nell'ultima Assemblea Generale ordinaria, o nell'Assemblea che delibererà lo scioglimento anticipato, procedere alla nomina di una Commissione, scelta sia fra i socii, sia fuori della Società, per la liquidazione dell'asse sociale, determinando il modo da tenersi nella liquidazione stessa e la facoltà da affidarsi ai liquidatori.

Società

ANONIMA BRESCIANA

CAVE

Combustibili fossili, schisti bituminosi ed Olii minerali
della Lombardia, della Venezia e del Tirolo

OSSERVAZIONI

A schiarimento dell'art. 2 lettera C, del Decreto Reale 3 Novembre 1867, si trascrive qui sotto l'art. 12 soppresso; perciò questo articolo fu rimpiazzato dell'art. 13, che divenne il 12.

ARTICOLO 12 SOPPRESSO

- » È proibito agli azionisti ed alla loro legale rappresentanza,
- » di provocare l'intervento dell'autorità Giudiziaria per ottenere
- » atti conservativi ed assicurativi dei loro diritti Sociali e di pre-
- » tendere a maggiori garanzie di quelle stabilite dal presente Sta-
- » tuto per l'assicurazione, gestione e resa di conti dell'Azienda
- » sociale.»

Alla lettera D, la modificazione portata all'articolo 27, si trova all'art. 26.

Così pure alla lettera E, la modificazione dell'art. 30, risulta all'articolo 29.

Pertanto il presente Statuto consta di 48 articoli, in luogo di 49, di cui era formato l'antecedente, già sottoposto alla sanzione Reale.

Da unire allo Statuto Sociale

del 1 Gennajo 1868